

Aggiornamenti normativi

a cura di Salvatore Nocera

news

Il CGA della Sicilia assegna il sostegno con rapporto 1:1 anche ai «non gravi»¹

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Sicilia, con sentenza n. 976 del 2/12/2011, ha rigettato l'appello del Ministero dell'Istruzione, confermando la sentenza del TAR che attribuisce il rapporto di sostegno 1:1 a un alunno con disabilità di scuola primaria privo della certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92.

Il TAR si è basato sulla sentenza n. 80/10 della Corte Costituzionale secondo cui non può essere compreso dall'Amministrazione Scolastica il nucleo essenziale del diritto allo studio per motivi di riduzione della spesa pubblica. Alla base di questa decisione il TAR ha posto la Diagnosi Funzionale dell'ASL nella quale, pur non certificandosi la gravità, ha indicato il rapporto di sostegno 1:1; tale rapporto è stato confermato dal PEI, mentre la Commissione apposita dell'Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato 11 ore, senza però motivare tale decisione.

La decisione del CGA lascia perplessi. Infatti il CGA è andato oltre la sentenza della

Corte Costituzionale e al conseguente art. 9, comma 15, della L. n. 122/10, che richiedono la certificazione di gravità per l'attribuzione del massimo possibile delle ore di sostegno.

Anzi la stessa Corte, come interpretata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2231/10, ha precisato che, pur in presenza di gravità certificata, bisogna tener conto della specificità della disabilità che potrebbe non necessariamente richiedere il massimo consentito delle ore di sostegno.

Il CGA sostanzialmente, anche senza citarlo, ha espresso un giudizio conforme al disposto dell'art. 1, comma 605, lettera b) della L. n. 296/06, secondo cui le ore di sostegno vanno assegnate sulla base delle «effettive esigenze» dell'alunno.

Ciò che lascia perplessi, invece, è il fatto che il CGA, per individuare le «effettive esigenze» dell'alunno, si sia basato sulla Diagnosi Funzionale dell'ASL, che ha fatto una proposta didattica (sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico) che non è di sua competenza.

Tale proposta è stata supinamente recepita dal PEI e l'Ufficio Scolastico non ha motivato le ragioni di natura didattica secondo cui si doveva discostare dalla proposta della DF e del PEI. Tutto ciò induce a riflettere sul fatto che sempre più le ore di sostegno vengono richieste sulla base delle indicazio-

¹ Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down (www.aipd.it/cms/schede_normative, scheda n. 363).

ni dell'ASL e non dei docenti, e sempre più l'Amministrazione Scolastica si discosta da tali richieste senza fornire motivazioni di natura didattica. Di conseguenza viene snaturata la logica dell'integrazione scolastica che risulta fondata sulla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutto il Consiglio di classe sostenuto dall'insegnante per il sostegno, al quale, invece, sempre più vengono delegati la formulazione e lo svolgimento di tale progetto.

Il Tribunale di Roma condanna il MIUR al risarcimento dei danni per reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato²

Il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con sentenza del 1° febbraio 2012 ha affrontato e risolto un problema di grande attualità: quello concernente la violazione delle norme comunitarie che impongono la riconversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato

a favore dei lavoratori che hanno dovuto accettare il rinnovo per più di tre volte di un contratto a tempo determinato.

La normativa europea ritiene tali pratiche elusive del diritto a un contratto a tempo indeterminato.

In collegamento con tale normativa, il docente italiano ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, di grande attualità, che impone all'Amministrazione l'obbligo del reintegro del lavoratore al termine del contratto a tempo determinato e la conversione del contratto a tempo indeterminato.

Il giudice, in forza dell'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010, si è limitato a condannare il MIUR al risarcimento dei danni fissato dalla norma nella misura automatica di 15 mensilità e ha compensato le spese, considerando la complessità e novità della questione.

Purtroppo, dobbiamo prendere atto di questa decisione che, se da una parte soddisfa parzialmente i diritti economici dei docenti precari, dall'altra non risolve i problemi della continuità didattica dei nostri ragazzi, a causa della mancata riconversione dei contratti a tempo determinato «illegittimamente reiterati» in contratti a tempo indeterminato.

² Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down (www.aipd.it/cms/schede_normative, scheda n. 364).